



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Lorenzo Monaci
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Rag. Elisabetta Sporchia
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Anna Baldi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Federica Prometti

Circolare n. 39 del 27/09/2024

NOVITA' PER IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

- 1) Introduzione
- 2) Soggetti interessati
- 3) Cause di esclusione e condizioni per l'accesso
- 4) Cause di decadenza e di cessazione
- 5) Altri aspetti
- 6) Regole per i soggetti ISA
- 7) Regole per i soggetti forfettari
- 8) Onorari

1) Introduzione

Il D.Lgs. 13/2024 (cfr. Circolare di Studio n. 16 del 22/03/2024), modificato dal D.Lgs. 108/2024, ha introdotto l'istituto del concordato preventivo biennale (di seguito anche "CPB"), che consiste nella proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio di impresa, di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

A seguito anche delle recenti novità introdotte dal c.d. "Decreto correttivo" e dalla pubblicazione della Circolare n. 18/E/2024 del 17 settembre 2024 dell'Agenzia delle Entrate, si propone un esame della disciplina del concordato 2024-2025 per i soggetti ISA e i forfettari.

Per il biennio 2024-2025 la proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate deve essere accettata entro il 31 ottobre 2024; per i bienni successivi il termine ultimo di accettazione della proposta di concordato è il 31 luglio, ovvero (per i "non solari") ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

2) Soggetti interessati

Le categorie di contribuenti che possono accedere al concordato preventivo biennale sono le seguenti:

- esercenti attività d'impresa o arti e professioni che applicano gli ISA;
- persone fisiche che aderiscono al **regime forfetario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.

Restano invece **esclusi** i contribuenti:

- esercenti attività d'impresa, arti o professioni privi di ISA o coloro che non li applicano per il verificarsi di una causa di esclusione, **tra le quali si annovera il conseguimento di ricavi superiori all'importo di euro 5.164.569;**
- che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta 2023.

3) Cause di esclusione e condizioni per l'accesso

È consentito l'accesso al concordato preventivo biennale ai contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA o che applicano il regime dei forfetari per i quali non si verificano le condizioni ostative di seguito riportate:

- Presenza di debiti tributari o contributivi d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione alla data del 31/12/2023. Non rilevano i debiti per i quali alla data sopra indicata pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente. Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa o un provvedimento di rateazione. Qualora il contribuente, al fine di poter aderire alla proposta di concordato, fosse intenzionato a rimuovere la causa ostativa all'accesso all'istituto mediante l'estinzione del debito, ovvero della parte di esso eccedente i 5.000 euro, dovrà avere cura di effettuarlo in un momento precedente a quello di accettazione della proposta (31/10/2024).
- Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti a quelli di concordato (ovvero 2023-2022-2021), ove dovuta.
- Condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c., riciclaggio / impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio commessi in uno dei 3 anni precedenti a quelli di concordato.

La dichiarazione relativa all'assenza di condanne da effettuare al momento dell'accettazione della proposta di CPB è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; pertanto, in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'articolo 76 del citato DPR.

Per i soli soggetti ISA sussistono le seguenti ulteriori cause di esclusione:

- Conseguimento nel periodo d'imposta 2023 di redditi, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d'impresa / lavoro autonomo.
- Adesione nel 2024 al regime forfetario per i contribuenti in regime ordinario nel 2023.
- Essere stati interessati, nel 2024, da operazioni di fusione, scissione, conferimento, nonché modifiche della compagine sociale (solo nel caso di società di persone o associazioni senza personalità giuridica per l'esercizio in forma associata di arti e professioni).

4) Cause di cessazione e decadenza

Cause di cessazione

Nei periodi d'imposta in cui è vigente, il CPB cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verificano particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l'accordo tra Fisco e contribuente, quali:

- Cessazione dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- Modifica dell'attività nel periodo oggetto di concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente. Tuttavia, il concordato mantiene efficacia se la nuova attività del contribuente:
 - è soggetta all'applicazione del medesimo ISA (solo per soggetti che li applicano);
 - rientra nel settore ATECO al quale si applica il medesimo coefficiente di redditività ai fini della determinazione forfetaria del reddito.
- Presenza di particolari ed eccezionali circostanze che determinano minori redditi o minori valori della produzione netta, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, con effetto a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Ai fini della verifica del citato scostamento, i redditi e i valori della produzione da porre a confronto con quelli concordati sono:

 - per i soggetti ISA, il reddito e il valore della produzione netta effettivi ai fini delle imposte;
 - per i soggetti forfetari, il reddito ordinariamente determinato ai sensi dell'art. 1 comma 64 della legge forfetari.

Sono considerate circostanze eccezionali:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli artt. 7, c. 1, lett. c), e 24, c.1, del D.Lgs. n. 1/2018;
- altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
 1. danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
 2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
 3. l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività;

- 4. la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell'unica azienda;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla CCIAA;
- sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.
- Dichiarazione di ricavi o compensi superiori ai limiti previsti, maggiorati del 50%. In particolare, se il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori all'importo di 5.164.569 euro per i soggetti ISA e 100.000 euro per i soggetti in regime forfetario, ma comunque non superiori all'importo di 7.746.853 euro per i primi e a 150.000 euro per i secondi, si avrà la fuoriuscita rispettivamente dal regime ISA o da quello forfetario, ma non anche dal CPB che, pertanto, continuerà a produrre i propri effetti.

Per i soli soggetti ISA sussistono le seguenti ulteriori cause di cessazione:

- Adesione al regime forfetario in vigore di CPB;
- Effettuazione di operazioni straordinarie quali fusione, scissione e conferimento, nonché modifica della compagine sociale (solo nel caso di società di persone o associazioni senza personalità giuridica per l'esercizio in forma associata di arti e professioni), in corso di applicazione del CPB. Non rileva, invece, l'eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all'interno della medesima compagine sociale.

Cause di decadenza

Possono altresì verificarsi accadimenti che prevedono la decadenza dal concordato preventivo biennale, che cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta. Nella fattispecie, qualora:

- a seguito di accertamento risulti, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza/ineducibilità di passività dichiarate, per un importo maggiore del 30% dei ricavi dichiarati, ovvero la commissione di altre violazioni di non lieve entità.

Si considerano di "non lieve entità" le seguenti fattispecie:

- violazioni constatate che integrano le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n.74/2000 (reati tributari), relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato;
- comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, in misura tale da determinare un minor reddito/valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo maggiore del 30%;
- violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui al D.Lgs. n. 471/1997:
 1. omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e IRAP, dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto;

2. mancata o infedele memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o mancata o infedele emissione dello scontrino o ricevuta fiscale;
 3. mancata esibizione dei documenti e dei registri contabili in sede di accertamento;
 4. omessa installazione o manomissione dei misuratori fiscali o dei registratori telematici.
- a seguito di modifica/integrazione dei dati dichiarati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi si determini una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
 - siano indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
 - ricorra una delle cause di esclusione esposte in precedenza o venga meno il requisito sui debiti che consente l'accesso al concordato;
 - sia omesso il versamento delle imposte a seguito dell'attività di controllo automatizzato di somme non versate.

Ravvedimento

Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Il contribuente può quindi evitare la decadenza dal concordato preventivo ricorrendo al ravvedimento operoso per le seguenti violazioni:

- omesso versamento di somme che, dai controlli automatizzati, risultano non versate;
- violazioni integranti i reati tributari di cui D.Lgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto;
- comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minore reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%.

È infine previsto che nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

5) Altri aspetti

Regime premiale

Per tutti i soggetti che aderiscono al CPB e per i periodi nei quali è vigente non possono essere accertati i redditi salvo che, in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, ricorrano le cause di decadenza indicate nel precedente paragrafo 4.

Inoltre, per i soggetti ISA, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale, sono riconosciuti i seguenti benefici premiali:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- l'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che tale reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Termini di adesione

Per l'anno d'imposta 2024, i soggetti che intendono aderire al CPB devono farlo tassativamente **entro il 31/10/2024 tramite la presentazione del modello REDDITI 2024.**

Per i soggetti che hanno già trasmesso il modello REDDITI 2024 per l'utilizzo in compensazione dei crediti superiori a 5.000 euro, è possibile aderire al CPB presentando una dichiarazione correttiva nei termini allegando il modello di adesione.

Con riguardo all'istituto della *remissione in bonis*, lo stesso non è applicabile al CPB e, pertanto, l'adesione deve essere fatta entro i termini previsti dalla normativa. Ad oggi sembra preclusa la possibilità di aderire al CPB tramite dichiarazioni tardive e/o integrative.

Disposizioni di coordinamento

Si ritiene utile evidenziare quanto segue:

- per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, nonché per la determinazione dell'Isee, si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato;
- per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

Rinnovo del concordato

Allo scadere del periodo oggetto di concordato l'Agenzia delle Entrate formulerà una nuova proposta relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione. Pertanto, il rinnovo non è automatico, ma è oggetto delle valutazioni di convenienza del contribuente che può decidere se accettare o meno la proposta anche per il biennio successivo.

6) Regole per i soggetti ISA

Effetti dell'accettazione della proposta

I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato (2024 e 2025).

Per i soggetti in regime di trasparenza l'accettazione impegna anche i soci o gli associati.

Reddito oggetto di concordato

REDDITO LAVORO AUTONOMO (Art. 15 CPB)

Il reddito di lavoro autonomo proposto è individuato come segue:

	Reddito concordato
+ / -	saldo netto plusvalenze / minusvalenze / corrispettivi cessione clientela o elementi immateriali / redditi da partecipazione in soggetti ex art. 5, TUIR
=	<u>reddito di lavoro autonomo da dichiarare</u>

Si precisa che il reddito da lavoro autonomo minimo da dichiarare non può essere inferiore a € 2.000,00.

In caso di società semplici/studi associati tale limite viene ripartito tra i soci/associati.

REDDITO D'IMPRESA (Art. 16 CPB)

Il reddito d'impresa proposto è individuato come segue:

	Reddito concordato
+ / -	saldo netto plusvalenze / minusvalenze, sopravvenienze attive / passive, perdite su crediti, utili/perdite da partecipazione in società di persone / capitali
=	<u>reddito d'impresa da dichiarare</u>

Il reddito d'impresa minimo da dichiarare non può essere inferiore a € 2.000.

Per le snc / sas / imprese familiari, nonché per le società di capitali trasparenti il limite di € 2.000 è ripartito tra i soci / collaboratori in base alle relative quote di partecipazione.

Fermo restando l'applicazione del reddito minimo da dichiarare (€ 2.000):

- il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta oggetto di concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e da quelli successivi nel rispetto delle regole ordinarie;
- le perdite fiscali conseguite nei periodi precedenti riducono il reddito rilevante ai fini del CPB nel rispetto delle regole ordinarie.

VALORE DELLA PRODUZIONE AI FINI IRAP (VAP)

Il valore della produzione netta proposto al soggetto è individuato in base alle regole ordinarie senza considerare le componenti individuate per la determinazione del reddito di lavoro autonomo / d'impresa oggetto di concordato (se rilevanti ai fini IRAP).

Il saldo netto tra le componenti determina una corrispondente variazione del VAP concordato.

Il VAP minimo da dichiarare non può essere inferiore a € 2.000.

Tassazione

L'accettazione della proposta di concordato comporta che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta nei periodi oggetto di concordato (2024 e 2025), non assumono rilievo per la determinazione di Irpef, Ires e Irap, nonché dei contributi obbligatori. Tuttavia, è prevista la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

È previsto che per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate **possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente** a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato dei componenti straordinari, a una imposta sostitutiva applicabile in base al punteggio ISA puntuale ottenuto nel periodo d'imposta precedente:

Aliquota applicata imposta sostitutiva	Punteggio ISA (<i>periodo precedente adesione</i>)
15%	inferiore a 6
12%	pari o superiore a 6 e inferiore a 8
10%	pari o superiore a 8

Determinazione degli acconti

Si prevede che per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato (quindi il 2024):

- se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato dei componenti straordinari;
- se l'acconto Irap è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato dei componenti straordinari;
- se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

7) Regole per i soggetti forfetari

Effetti dell'accettazione della proposta

I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta oggetto di concordato. Per i contribuenti forfetari, l'adesione al CPB è prevista in via sperimentale **per il solo anno d'imposta 2024**.

Reddito oggetto di concordato

Il reddito oggetto di concordato è individuato nel reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'articolo 1, comma 64, primo periodo, della legge forfetari, ovvero, nel reddito ottenuto applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata in base al codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

Il decreto CPB prevede che, in seguito all'accettazione della proposta di concordato da parte del contribuente, gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Pertanto, in conseguenza all'accettazione della proposta di concordato e del corretto adempimento degli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, gli eventuali maggiori redditi conseguiti nel periodo d'imposta oggetto di concordato non potranno influire sul quantum della pretesa tributaria preventivamente stabilito.

Come precedentemente specificato nel paragrafo 4 sulle cause di cessazione, in presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Qualora tali eventi straordinari si siano verificati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, prima dell'elaborazione della proposta di concordato, è prevista la possibilità di renderlo noto all'Agenzia delle entrate in fase di inserimento dei dati. Sono considerati rilevanti gli eventi che abbiano comportato la sospensione dell'attività economica per almeno 30 giorni; laddove venga comunicata tale circostanza le proposte di concordato sono ridotte:

- del 10% se la sospensione riguarda un periodo compreso tra i 30 e i 60 giorni;
- del 20% se la sospensione riguarda un periodo compreso tra i 60 e i 120 giorni;
- del 30% se la sospensione riguarda un periodo superiore ai 120 giorni.

Resta fermo l'obbligo, anche per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, di dichiarare un reddito minimo concordato di 2.000 euro.

Tassazione

Per il periodo d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito

dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva nella misura del 10%, ridotta al 3% per coloro che fruiscono del regime c.d. "start up".

L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza.

Determinazione degli acconti

L'acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie, tenendo conto del reddito concordato.

Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

- se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (c.d. metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10%, ovvero al 3% nel caso di c.d. "start up", della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente (a.i. 2023);
- se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (c.d. metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

La maggiorazione dovuta nel caso di applicazione del c.d. metodo storico è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.

8) Onorari

L'onorario previsto per la gestione completa del CPB, *consistente nella valutazione circa la convenienza della proposta* e nella compilazione del modello, verrà quantificato a seconda del grado di complessità della pratica ed in base al tempo impiegato, che verrà successivamente consuntivato.

È comunque previsto un compenso minimo per ciascuna categoria di contribuenti:

- contribuenti forfettari, minimo di 150 euro;
- imprese individuali, minimo di 200 euro;
- società di capitali e società di persone, minimo di 300 euro.

Si precisa che l'onorario sarà dovuto anche nel caso in cui, a seguito della valutazione della convenienza, il cliente decida di non aderire al CPB.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati